



Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Prot. n. 00113/2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 76/2022, presentato, in data 19 dicembre 2022, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI e dalla Procura Federale della Federazione Italiana Scherma (FIS), avverso la decisione emessa dalla Corte Federale di Appello FIS, in data 18 novembre 2022, pubblicata il 29 novembre 2022, con la quale, all'esito del procedimento disciplinare iscritto dalla Procura Federale della FIS al n. FIS/2022/0008, nei confronti del sig. Faustino Colombo, in riforma della decisione del Tribunale Federale FIS, resa nel procedimento n. 4/2022 in data 21 settembre 2022 e pubblicata il 29 settembre 2022 (che aveva disposto, a carico del suddetto sig. Faustino Colombo, l'applicazione della squalifica per la durata di 60 giorni, per la violazione dei principi di lealtà, probità, rettitudine e di correttezza morale, di cui all'art. 2, comma terzo, R.G. FIS), è stato dichiarato *“insussistente l’illecito disciplinare contestato al maestro Faustino Colombo con atto di deferimento e, per l’effetto, annulla(ta) la sanzione della squalifica di giorni 60 inflitta”*.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella camera di consiglio telematica, in data 9 febbraio 2023.

IL PRESIDENTE
F.to Dante D'Alessio

LA RELATRICE
F.to Laura Santoro

Depositato in Roma, in data 9 febbraio 2023.

PER IL SEGRETARIO
F.to Dario Bonanno